



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

I REDDITI DI CAPITALE

Artt. 44-48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Livio Gucciardo – livio.gucciardo@unikorestudent.it

Enna, 27/03/2024

Nella categoria dei redditi di capitale manca una nozione normativa unitaria.

Una ricostruzione ad opera della dottrina giuridica permette di definire i redditi di capitale come il frutto economico dell'impiego del capitale.

Il reddito di capitale è il risultato economico dello sfruttamento delle potenzialità produttive del capitale secondo forme che non determinano la consumazione o la trasformazione della fonte.

Si tratta, quindi, di un reddito derivante dallo sfruttamento temporaneo di un capitale.

Quanto alla tipologia della fonte si può affermare che i redditi di capitale siano caratterizzati dall'impiego e/o dalla gestione di un capitale pecuniario attraverso una pluralità di scelte negoziali di investimento che consistono nell'affidamento del capitale a terzi a fronte di un'utilità economica a carattere periodico.

Nell'ambito dei redditi di capitale si distinguono tre insiemi normativi:

- 1) interessi e proventi finanziari;
- 2) dividendi e utili derivanti da rapporti partecipativi;
- 3) altri proventi derivanti da atti di gestione del capitale.

Interessi e proventi finanziari

In tale insieme rientrano i proventi costituiti da interessi attivi derivanti da rapporti di finanziamento in genere (art. 44 TUIR).

Vi rientrano:

- 1) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti (comma 1, lett. a);
- 2) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili, nonché dei certificati di massa (comma 1, lett. b);
- 3) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti (comma 1, lett. g);
- 4) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute (comma 1, lett. g *bis*);
- 5) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito (comma 1, lett. g *ter*);
- 6) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (comma 1, lett. g *quater*). In questo caso il rapporto di finanziamento viene instaurato con l'assicurazione e rappresenta l'elemento causale concorrente con la finalità assicurativa del contratto di assicurazione sulla vita: l'eccedenza riscossa dal contribuente rispetto al totale dei premi pagati è considerato reddito di capitale;
- 7) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale. In questo caso è assunto come reddito di capitale il rendimento derivante dalla gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche (comma 1, lett. g *quinquies*).

Gli utili ed i proventi da partecipazione in società ed enti

In tale insieme rientrano i proventi che derivano dalla partecipazione in società o enti ovvero le tipologie di redditi a queste assimilabili (non sono ricomprese le società di persone, soggette all'art. 5 TUIR e i cui redditi sono da partecipazione, non di capitale).

Occorre precisare che in questo insieme sono inclusi i soli dividendi o altri proventi derivanti dalla partecipazione in società. Non costituiscono redditi di capitale le plusvalenze generate dalla cessione di azioni o di obbligazioni (c.d. *capital gain*), in quanto si tratta di redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c), *c-bis*, *c-ter*, *c-quater*, *c-quinquies*, TUIR).

Vi rientrano:

- 1) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) (comma 1, lett. e);
- 2) i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società di capitali ed enti commerciali la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (si considerano similari alle azioni) (comma 2, lett. a).

Altri proventi derivanti da atti di gestione del capitale

In tale insieme rientrano varie tipologie di proventi ai quali mancano le peculiarità per essere ricondotti ad una delle precedenti macro-aree (non vi è né un rapporto di finanziamento né un rapporto partecipativo).

Vi rientrano:

- 1) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue (al contrario, le rendite vitalizie e quelle a tempo determinato sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente) (comma 1, lett. c);
- 2) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia. In tale caso l'impiego del capitale è solo potenziale ed è destinato a divenire attuale solo a seguito di inadempimento da parte del debitore garantito (comma 1, lett. d);
- 3) i redditi imputati al beneficiario di trust (comma 1, lett. g *sexies*);
- 4) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione (comma 1, lett. f);
- 5) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto (quest'ultima è una norma con funzione di chiusura in cui sono inclusi tutti i proventi, comunque denominati e calcolati, che mostrano un rapporto di derivazione da atti d'impiego del capitale) (comma 1, lett. h).

Determinazione dei redditi di capitale

Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione (art. 45, comma 1, TUIR).

La base imponibile dei redditi di capitale è al lordo.

Gli eventuali costi sostenuti dal percettore dei proventi (ad esempio, costi di consulenza, oneri notarili, etc.) non sono deducibili e non hanno alcuna rilevanza fiscale.

I redditi di capitale concorrono alla determinazione dell'imponibile nel periodo in cui avviene l'effettivo incasso. **Si applica, quindi, il principio di cassa.**

Il momento impositivo va individuato con riferimento al tempo della percezione materiale del provento e coincide con l'effettivo incremento patrimoniale del contribuente.

Si assume come elemento probante l'entrata del provento nella sfera di disponibilità del contribuente.

Sistemi impositivo dei redditi di capitale

I redditi di capitale sono imponibili con regime ordinario, sostitutivo e agevolato.

Il sistema ordinario prevede che il componente concorra col reddito complessivo del contribuente.

Il regime sostitutivo prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta: il sistema sostitutivo prevede infatti un'aliquota del 26% (tassazione proporzionale).

Il regime agevolato, invece, prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta, di maggior favore: in taluni casi si applica una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 12,50% (interessi dei titoli di Stato e altre obbligazioni pubbliche); in altri casi si applica l'aliquota del 20% (interessi derivanti dalla gestione delle forme di previdenza complementare).

Il trattamento fiscale degli utili da partecipazione

1) Gli utili da partecipazione (qualificata o non qualificata) al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES), distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione a persone fisiche residenti, sono imponibili sull'intero ammontare, a cui si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 26% (art. 27, comma 1, D.P.R. 600/1973). Il contribuente, in questo caso, non ha alcun obbligo dichiarativo.

2) Se il soggetto che percepisce l'utile è un imprenditore individuale (e le partecipazioni sono relative all'attività d'impresa) o una società di persone, i dividendi sono qualificati come reddito d'impresa e concorrono alla formazione della base imponibile nel limite del 58,14% dell'importo percepito (art. 59 TUIR e art. 1, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).

3) Se il soggetto che percepisce l'utile è un soggetto IRES, è prevista l'esclusione della tassazione dei dividendi nella misura del 95% (art. 89, comma 2, TUIR). La base imponibile è quindi formata dal 5% dei dividendi, che costituiscono redditi d'impresa e non di capitale (principio di attrazione, art. 48 TUIR).

Tale sistema ha lo scopo di evitare la doppia tassazione economica. Se gli utili da partecipazione concorressero alla formazione della base imponibile per intero verrebbero tassati due volte: una volta in capo alla società che li distribuisce; una volta in capo al soggetto che li percepisce.